

Le parti integranti delle direttive sui macchinari (2006/42/CE) articolo 13 dal 2010 sono:

1. Dichiarazione per il montaggio secondo la direttiva sui macchinari 2006/42/CE appendice II parte 1 sezione B

La dichiarazione per il montaggio (forma ampliata della precedente dichiarazione di conformità) sarà puntualmente parte integrante delle consegne BERG, che devono essere considerate "macchina incompleta".

2. Istruzioni di montaggio secondo la direttiva sui macchinari 2006/42/CE appendice VI

Secondo la norma, nelle istruzioni di montaggio per macchine incomplete bisogna specificare come la macchina parziale possa essere assemblata senza compromettere la sicurezza dell'installatore con altre parti in modo da formare una macchina completa. Questa definizione molto generale non soddisfa la complessità dei prodotti Berg, ma soprattutto i clienti. Perciò il costruttore continuerà a fornire, come è consuetudine nelle istruzioni d'uso Berg, indicazioni e informazioni relative al funzionamento dei prodotti nella macchina principale.

3. Documentazione tecnica secondo la direttiva sui macchinari 2006/42/CE appendice VII parte B

Solo la dichiarazione per il montaggio e le istruzioni di montaggio accompagnano la macchina incompleta (il prodotto BERG) fino al momento dell'installazione nella macchina completa. La documentazione tecnica secondo la direttiva sui macchinari 2006/42/CE appendice VII parte B deve essere redatta, memorizzata e aggiornata nell'azienda.

Questi dati vengono messi a disposizione unicamente di singoli organi statali dietro richiesta giustificata. I clienti non possono prendere visione di questa documentazione, che rappresenta il "Know How" Berg, quindi non può essere rivelata! L'organizzazione a monte della documentazione tecnica è descritta dettagliatamente nel sistema di gestione qualità Berg.

Dietro richiesta, il costruttore assisterà sistematicamente i clienti Berg nella stesura della documentazione della macchina e nella relativa valutazione dei rischi. In ogni caso ciò richiede le specifiche esatte del prodotto BERG e un accordo reciproco riguardo alle informazioni che sono necessarie concretamente. Al riguardo è obbligatoria una dichiarazione di riservatezza reciproca.

Le macchine incomplete sono destinate al montaggio in un'altra macchina. Sulle macchine viene applicato il marchio CE.

In futuro la dichiarazione per il montaggio e le istruzioni di montaggio devono essere parte integrante fisica per ogni fornitura di una "macchina incompleta" ai clienti Berg. Sorgono inevitabilmente dei problemi dopo oltre 90 anni di storia di apparecchi di bloccaggio nell'azienda BERG con molte migliaia di posizioni di fornitura ogni anno. Tuttavia il costruttore è preparato a risolvere tempestivamente i problemi che eventualmente possono sorgere presso i clienti. Il fine è e quindi rimane l'adempimento completo delle direttive sui macchinari 2006/42/CE.